



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE



©BeppeCagnoPh

PIANO DEL COLORE

Partner tecnico: Boero Bartolomeo S.p.A.

Norme Tecniche di Attuazione

Il Responsabile del Procedimento:

I progettisti:

Il Sindaco:

ing. Roberto MARTINOTTI

ing. Roberto MARTINOTTI

arch. Simona CANE

arch. Iacopo LORETI

dott.sa Maura ACETO

Federico RIBOLDI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 10/06/2021

Il Segretario Generale:

dott. Sante PALMIERI

Casale Monferrato, 25/05/2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

Indice

Indice.....	2
Titolo I Disposizioni generali	3
Art. 1 Obiettivi del Piano del Colore	3
Art. 2 Ambito di applicazione	3
Art. 3 Elaborati del Piano del Colore.....	3
Art. 4 Aree oggetto di tutela del Piano del Colore	3
Art. 5 Categorie degli edifici.....	4
Art. 6 Procedure per la Comunicazione del Progetto Colore.....	4
Art. 7 Sanzioni	5
Art. 8 Disposizioni generali in materia di tinteggiatura.....	5
Art. 9 Disposizioni generali in materia di decorazioni e reperti	6
Art. 10 Prescrizioni per i portici di via Roma e piazza Mazzini	6
Art. 11 Prescrizioni e obblighi per gli edifici in Categoria C	6
Titolo II Disposizioni ulteriori per edifici in Categoria A e B	7
Art. 12 Intonaci	7
Art. 13 Basamenti e zoccolature	7
Art. 14 Altri elementi architettonici e decorazioni.....	7
Art. 15 Edifici che hanno elementi in contrasto o hanno perso la connotazione originale.....	7
Titolo III Norme transitorie e finali	8
Art. 16 Interventi in ambiti vincolati e applicazione del Piano del Colore.....	8
Art. 17 Deroghe.....	8

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi del Piano del Colore

1. Il Piano persegue l'obiettivo di conservare e/o ripristinare le tipologie storiche relative ai materiali, ai colori, alle decorazioni che hanno caratterizzato lo sviluppo storico della città e delle campagne.
2. Si richiama inoltre quanto disposto all'art. 16.3/3.3.1 delle Norme di Attuazione del PRGC vigente.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le presenti Norme:
 - a) si applicano nelle aree oggetto di tutela di cui al successivo art. 4, e sono da considerare disposizioni particolari e prescrizioni edilizie ad integrazione e specificazione delle norme del vigente Regolamento edilizio. Si configurano come Allegato al Regolamento Edilizio vigente e ne integra le disposizioni tecniche;
 - b) costituiscono criteri da seguire per gli interventi edilizi di cui al D.P.R. n. 380 del 6 Giugno 2001 e s.m.i., riferiti ai fronti edilizi dei fabbricati e manufatti relativi a intonaci, rivestimenti di facciata, elementi architettonici, decorazioni ecc., ad esclusione delle facciate interne di corti, cortili, giardini, cavedi comunque non percettibili da spazio pubblico.
2. Sono esclusi dall'applicazione del Piano i fabbricati vincolati ai sensi dell'art. 136 lett a) e b) del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o individuati con Decreto Ministeriale, per i quali si applica la specifica normativa di settore previo nulla osta da parte della Soprintendenza.

Art. 3 Elaborati del Piano del Colore

1. Il Piano del Colore è formato dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa, con allegati:
 - Relazione Piano Colore redatta dai tecnici di Boero Bartolomeo S.p.a.
 - Indagini mineralogico – petrografiche
 - Tavola 1 - Aree oggetto di tutela;
 - Tavola 2 – Centro storico capoluogo – edifici vincolati;
 - Tavola 3 – Centro storico capoluogo – edifici oggetto di analisi;
 - Cartella Colori;
 - Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 4 Aree oggetto di tutela del Piano del Colore

1. Il Piano del Colore si applica nelle aree oggetto di tutela paesaggistica ricomprese all'interno del territorio comunale di Casale Monferrato e specificatamente:

- a) Centro storico capoluogo, così come perimetrato dal Piano Regolatore Vigente nella Tavola n. 4 “Relazione Illustrativa – Allegato A3a Rilievo dei beni culturali e ambientali (art. 24 L.R. 56/77) – Centro Storico” e normato dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. all’art. 16.3/1;
 - b) Centro storico Terranova, così come perimetrato dal Piano Regolatore Vigente nella Tavola n. 7 “Relazione Illustrativa – Allegato A3a Rilievo dei beni culturali e ambientali (art. 24 L.R. 56/77) – Terranova” e normato dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. all’art. 16.3/1;
 - c) Fasce fluviali ex art. 142, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e smi;
 - d) Parchi e territori di protezione esterna ai parchi (Parco del Po) ex art. 142, lettera f) del D.Lgs. 42/2004 e smi;
 - e) Territorio delle falde collinari calcifere sulla sponda destra del Po ex D.M. 1.08.1985 (“Galassino”), vincolato ai sensi dell’art. 136 comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e smi;
 - f) Zona Buffer del Sito UNESCO “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato”.
2. Nelle restanti parti del territorio comunale, il Piano costituisce linee guida non vincolanti.

Art. 5 Categorie degli edifici

1. All’interno delle aree di cui al precedente art. 4, gli edifici si suddividono nelle seguenti ulteriori categorie:

Categoria A) Edifici vincolati ex art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e segnalati all’interno delle Tavole da n. 1 a n. 7 “Relazione Illustrativa – Allegato A3a Rilievo dei beni culturali e ambientali (art. 24 L.R. 56/77)”

Categoria B) Edifici di impianto storico, non ricompresi nelle altre due categorie;

Categoria C) Edifici contemporanei, realizzati a partire dal 1945.

Art. 6 Procedure per la Comunicazione del Progetto Colore

1. Gli interventi di edilizia libera ex art. 6 del D.P.R. 380/2001 sono subordinati alla presentazione del modello “Comunicazione del Progetto Colore”, da trasmettersi obbligatoriamente tramite Portale SUE almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio dei lavori.
2. Per tutti gli altri interventi non rientranti nell’edilizia libera, il modello “Comunicazione del Progetto Colore” costituisce allegato tecnico del procedimento edilizio per cui si richiede lo specifico titolo abilitativo.
3. In ogni caso, l’Ufficio Tecnico si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche sul posto al fine di accertare la veridicità del contenuto della Comunicazione.
4. Il modello “Comunicazione del Progetto Colore” - approvato con successivo atto dirigenziale e reso disponibile sul sito internet istituzionale - deve essere compilato in modo completo ed esaustivo nel fornire una descrizione dell’edificio, dell’intervento e di una accurata restituzione fotografica dello stato di fatto e di un significativo intorno, al fine di consentire la verifica della conformità delle scelte progettuali con le presenti Norme.

Art. 7 Sanzioni

1. Qualora vengano eseguiti lavori in assenza di Comunicazione o in difformità rispetto ad essa, il committente sarà soggetto a provvedimento sanzionatorio consistente nell'obbligo di rifacimento della facciata rispettando le disposizioni del Piano.
2. Decorsi 60 giorni dalla notifica della sanzione, qualora non risultino avviati i lavori di rifacimento, sarà irrogata la sanzione prevista dall'art.11 della L.R. 19/1999 nella misura massima pari a € 2.582,00.
3. Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla legislazione in materia edilizia, di beni culturali e di autorizzazione paesaggistica.

Art. 8 Disposizioni generali in materia di tinteggiatura

1. La tinteggiatura dovrà essere eseguita basandosi sulle cromie facenti parte della Cartella dei colori allegata al presente Piano. È ammessa una tolleranza massima del +/-5% in termini di presenza di bianco. Per il Centro Storico Capoluogo sono inoltre ammesse tinte aggiuntive specificatamente indicate nella Cartella dei colori.
2. I prospetti architettonicamente unitari, anche se suddivisi in diverse proprietà, devono essere tinteggiati in modo omogeneo, anche se in tempi diversi. Al contrario, fronti edilizi continui ma con prospetti diversificati, anche se di una stessa proprietà, dovranno mantenere tale diversificazione, evitando in ogni caso contrasti eccessivamente marcati.
3. È vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ad eccezione di ripristini di minima entità dovuti a danneggiamenti o interventi localizzati e di minime dimensioni.
4. La coloritura monocromatica è consentita solo per edifici privi di rilievi e decorazioni, mentre è obbligatoria la colorazione policroma per le facciate che presentano elementi architettonici quali basamenti, lesene, cornici, ecc..
5. Non è ammessa la realizzazione di nuovi rivestimenti delle facciate con materiali ceramici, klinker, paramano e materiali lapidei levigati o lucidi.
6. L'intervento di tinteggiatura dovrà essere eseguito con pitture minerali naturali, cioè:
 - a) pitture a base di calce
 - b) pitture ai silicati
 - c) pitture silossaniche a basso contenuto di resine sintetiche, che rispettino i seguenti parametri minimi:
 - Cat. V2 per i valori di diffusione al vapore (traspirabilità) ai sensi della norma EN 1602
 - Cat. W3 per il valore di permeabilità all'acqua ai sensi della norma EN 1602
 - d) intonaci di malte di calce colorate in massa.
7. Non è consentito in ogni caso l'utilizzo di tinteggiature con prodotti di natura esclusivamente acrilica.
8. Per quanto riguarda gli edifici ricadenti in Categoria A e B di cui al precedente art. 5, il progetto di tinteggiatura può essere proposto al di fuori della Cartella dei colori qualora, in presenza di rilevamento di tracce di colore storico, ne venga provata e accertata la consistenza e la tonalità

tramite accurate stratigrafie e approfondimenti storici, da allegare alla Comunicazione di cui al precedente art. 6.

Art. 9 Disposizioni generali in materia di decorazioni e reperti

1. È richiesto, prima di procedere alla tinteggiatura degli edifici, consolidare e ripristinare quelle parti di intonaco, cornici o decorazioni in rilievo che risultino deteriorate.
2. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito al distacco di beni culturali e di decorazioni (affreschi, stemmi, etc.).

Art. 10 Prescrizioni per i portici di via Roma e piazza Mazzini

1. I portici storici di Casale, siti in via Roma e in piazza Mazzini, rappresentano un elemento urbanistico di continuità del fronte e di connotazione dell'ambiente urbano, seppure nel tempo ci possano essere state cesure con interventi più recenti.
2. Si prevede la trattazione unitaria dal punto di vista cromatico di pareti e volte del sottoportico: a tal fine, è prescritto l'utilizzo prevalente delle tinte più chiare della Cartella Colori del Piano, garantendo la più elevata coerenza con la tinteggiatura adiacente, qualora congrua.

Art. 11 Prescrizioni e obblighi per gli edifici in Categoria C

1. Compatibilmente con l'intervento edilizio oggetto di comunicazione si dovrà prediligere il ripristino dell'intonaco e la tinteggiatura sulla base delle presenti norme e della Cartella colori del Piano del Colore, prevedendo l'eliminazione dei rivestimenti esterni in piastrelle, klinker, pietra, etc.
2. Infissi, persiane e avvolgibili dovranno essere verniciati con tinte previste dalla Cartella colori del Piano del Colore, o in legno trattato con impregnanti di colore scuro. Le parti in ferro esterne dovranno essere verniciate utilizzando come riferimento la Cartella dei colori.

Titolo II

Disposizioni ulteriori per edifici in Categoria A e B

Art. 12 Intonaci

1. Non è consentita nei Centri Storici del Capoluogo e di Terranova l'asportazione totale o parziale di intonaci per portare a vista la struttura muraria salvo che sia prevista nel progetto di impianto originario.
2. Gli interventi sulle facciate sia di ripristino parziale che di rifacimento completo dell'intonaco, al fine di garantire la traspirabilità, dovranno essere realizzati con intonaco in malte a base calce.

Art. 13 Basamenti e zoccolature

1. Gli interventi sulle facciate dovranno garantire la conservazione dei basamenti esistenti e il loro ripristino in conformità al progetto di impianto originario.
2. Sono ammesse eventuali nuove zoccolature costituite da: lastre di pietra locale fissate con zanche metalliche, altezza massima di m 1,2 e larghezze variabili, zoccolature costituite da intonaci a spessore, con grana medio – grossa, aggettante di qualche centimetro dal fondo della facciata, zoccolature eseguite solo con la tinteggiatura. Non sono ammessi altri materiali o finiture.

Art. 14 Altri elementi architettonici e decorazioni

1. Gli elementi architettonici costituiti da materiale lapideo, murature a vista, lesene, fasce marcapiano, cornici, infissi, cornicioni, decorazioni pittoriche, etc. devono essere mantenuti se tipologicamente congrui.
2. Le colorazioni di tali elementi devono essere sempre differenziate rispetto al colore del fondo di facciata, in base ai colori della Cartella del Piano del Colore.

Art. 15 Edifici che hanno elementi in contrasto o hanno perso la connotazione originale

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria o superiori dovranno prevedere la rimozione degli elementi di contrasto, qualora oggetto di intervento, quali rivestimenti, cornici lignee, linee marcapiano incongrue, etc., la sostituzione degli avvolgibili con gelosie in legno, la conservazione o il rifacimento delle cornici dipinte dove già presenti e la colorazione della facciata in base alle disposizioni delle presenti norme e della Cartella colori del Piano Colore.
2. È ammessa, qualora l'edificio abbia perso il connotato storico a seguito di interventi di radicale trasformazione tipologica, la realizzazione di nuove decorazioni che si ispirino alla tradizione locale, ricorrendo a basamenti, zoccolature, legature orizzontali e verticali, cornici, affreschi e trompe l'oeil, rispettando le cromie della Cartella colori del Piano del Colore e le disposizioni tipologiche degli articoli delle presenti norme. Tali decorazioni dovranno essere presentate e raffigurate con cura all'interno di una apposita relazione da allegare al modulo "Comunicazione del Progetto Colore" ai sensi dell'Art. 6 Procedure per la Comunicazione del Progetto Colore.

Titolo III

Norme transitorie e finali

Art. 16 Interventi in ambiti vincolati e applicazione del Piano del Colore

1. Per gli edifici che ricadono nelle aree soggette a tutela paesaggistica di cui all'art. 4, si richiamano le disposizioni del DPR 31/2017 all'Allegato A punto A.2 – Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica – secondo cui gli interventi eseguiti nel rispetto del Piano del Colore sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.

Art. 17 Deroghe

1. Il Consiglio Comunale potrà autorizzare in deroga interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica in contrasto alle Norme del presente Piano, previo rilascio di Autorizzazione Paesaggistica o parere obbligatorio ex art. 4 della L.R. 32/2008 della Commissione Locale del Paesaggio, ove previsti.